



Rif. SCI/PRO/mc/gs/so
 Modalità trasmissione a mezzo PEC

Spett.le **Sanipur S.p.A.**
 Via Quasimodo, 25
 25020 Flero (BS)
sanipur.pec@pec.it

Oggetto: Contratto n. 71-21 "Fornitura di reagenti chimici presso gli impianti gestiti da Padania Acque S.p.A. Lotto n. 1 - CIG 882728278B". Comunicazione di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto ai sensi dall'art. 106, c. 12, del D.lgs. 50/2016.

Premesso che:

- Padania Acque S.p.A. con il Contratto n. 71-21 del 29/11/2021 affidava alla Vostra Impresa la Fornitura di reagenti chimici presso gli impianti acquadottistici;
- l'importo complessivo del contratto veniva stimato pari a € 538.463,11 (euro cinquecentotrentottomilaquattrocentosessantatre/11), oltre IVA;
- il termine di validità contrattuale era stabilito in 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura e, quindi, dal 03/12/2021 al 02/12/2023;
- con Delibera n. 102/22 del 16/09/2022 – al fine di ricondurre il contratto ad equità nonché salvaguardare l'interesse pubblico – il Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A. autorizzava la modifica del predetto contratto mediante introduzione nello stesso del meccanismo di revisione dei prezzi;
- in data 21/09/2022 si procedeva, pertanto, alla stipula di apposito addendum contrattuale, con conseguente introduzione del su richiamato meccanismo di revisione, fermo restando il valore del contratto di € 538.463,11;

Considerato che:

- si rende necessario procedere con l'aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.lgs. 50/2016, così come previsto dall'art. 2.3 del contratto nonché nella *lex specialis* di gara,

SI DISPONE

l'aumento del valore del contratto per l'importo massimo di € 107.692,62 (euro centosettemilaseicentonovantadue/62), oltre IVA.

Le prestazioni aggiuntive, di cui al presente atto, dovranno essere eseguite alle stesse condizioni previste nel su richiamato contratto, così come modificato in virtù del sopra citato addendum contrattuale.

La Stazione Appaltante non sarà, in ogni caso, obbligata a garantire alla Vostra Impresa quantità minime di prestazioni né continuità in merito all'esecuzione delle stesse e, di conseguenza, il contratto si riterrà concluso alla data del 02/12/2023, fatta salva l'eventuale proroga di ulteriori 12 mesi così come prevista all'art. 6.2 del contratto medesimo.

Distinti saluti.

Giovanni Sala

Responsabile del Procedimento

Stefano Ottolini

Direttore Generale

